

N. R. P.U. 98/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA

Il Tribunale di Ragusa, composto dai magistrati

Dott. Massimo Pulvirenti	Presidente
Dott. Claudio Maggioni	Giudice
Dott. Francesco Rio	Giudice rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato

letto il ricorso su domanda del debitore [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED]
e ivi residente [REDACTED] i s.n cf [REDACTED];

visti gli artt. 268 ss in tema di liquidazione controllata del sovraindebitato;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può
domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2
CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione,
redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità
della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause
dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
oltre l'attestazione di cui all'art. 268 comma 3 quarto periodo C.C.I.I.;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;



ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte ricorrente risiede nel circondario del medesimo Ufficio;

ritenuto che il debitore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio *ex artt. 1, 2 comma 2 lett. c) e 268 CCI*, rivestendo la qualità di debitore persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale;

ritenuto che il debitore versi effettivamente in stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata (pari ad € 254.000,00 circa, a fronte della percezione di un reddito medio mensile pari a circa 1390 euro), e tenuto conto e dell'assoggettamento dei beni della ricorrente a procedure esecutive (procedura esecutiva mobiliare 638/23 cui è riunita la procedura mobiliare 1388/24),

ritenuto che il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

ritenuto che, nella predetta relazione, il gestore dopo aver individuato il fabbisogno mensile autocertificato in euro 1000 al mese, ha ritenuto lo stesso inferiore alla spesa media mensile secondo i dati ISTAT.

ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento del ricorrente va rimessa al Giudice delegato (*ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI*);

ritenuto che la causa del sovraindebitamento è riconducibile a fideiussioni prestate dalla ricorrente in favore di alcune società, tutte costituite, gestite e/o riconducibili all'ex marito, [REDACTED]; in particolare fideiussione in favore della [REDACTED]

[REDACTED] fideiussione in favore di [REDACTED] amministrata da [REDACTED] effettivo e fideiussione in favore della [REDACTED]

[REDACTED], poi dichiarata fallita, assistita da [REDACTED], quale

[REDACTED] Le predette società, garantite dalla [REDACTED], sono rimaste



esposte nei confronti di alcuni istituti bancari e finanziari, i quali hanno conseguentemente chiesto ed ottenuto i seguenti provvedimenti monitori:

- Decreti ingiuntivi n. 278 e 279 del 2000, per un importo complessivo di € 213.840,06, chiesti ed ottenuti dalla Banca Commerciale Italiana, ed oggi posti in esecuzione dalla mandataria/cessionaria Castello Finance s.r.l., in danno di essa garante [REDACTED] con atto di pignoramento del 1/5 dello stipendio mensile, notificato nel luglio 2025.

- Decreto ingiuntivo n. 132/2001, per un importo di € 33.164,40, chiesto e ottenuto dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa, ed oggi posto in esecuzione dalla Pop Npls 2019 srl, per il tramite della sua mandataria Fire spa, in danno di essa garante [REDACTED]

[REDACTED] con atto di precetto notificato ad ottobre 2022, e successivo atto di pignoramento del quinto dello stipendio mensile;

ritenuto che nel caso concreto il debitore offre ai creditori una modesta somma – circa 845,00 euro - presente nel proprio c.c. e la quota disponibile del suo reddito da lavoro dipendente per 3 anni;

ritenuto che secondo un indirizzo formatosi con riferimento alla procedura di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, ma sulla base di principi pienamente sovrapponibili alla liquidazione controllata di cui al nuovo CCII, la giurisprudenza di merito ammetta *“la possibilità di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio anche in favore del sovraindebitato che (...) sia titolare solamente di beni mobili di modesto valore economico di scambio e di crediti, attuali e di futura derivazione dall'esercizio della propria attività professionale (...) i cui proventi – in ciò sostanziandosi la relativa liquidazione – vengono messi a disposizione del ceto creditorio”* (Tribunale di Roma 29/4/2019; nello stesso senso, Trib. Verona 21/12/2018, Trib. Pordenone 14/3/2019);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;



ritenuta assorbita ogni questione e statuizione relativa all'istanza cautelare di sospensione della procedura esecutiva mobiliare R.G.ES. n. 638/23, alla quale è stata riunita la RG.ES. n. 1388/24, formulata dal debitore con il ricorso, in considerazione degli effetti discendenti dell'apertura della procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 150 CCI (richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI) in virtù del quale *"Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura"*;

ritenuto, dunque, che la parte istante va onerata della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva mobiliare n. 638/23, alla quale è stata riunita la n. 1388/24, in atto avviata nei confronti della ricorrente, ai fini delle conseguenti statuizioni;

ritenuto di far presente sin da ora che l'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'art. 280 CCII nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che il liquidatore dovrà pertanto ogni sei mesi relazionare sul comportamento del debitore (se lo stesso abbia cioè ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e fornito tutte le informazioni utili, art. 280 lett c) CCII); e meglio specificare e dettagliare (anche mediante supporto documentale) l'origine dell'indebitamento raccolta dall'OCC nell'intervista al debitore;

visto l'art. 270 CCI

dichiara

aperta la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato

██████████, nata a ██████████ il ██████████ ivi residente ██████████ s.n cf ██████████

nomina

giudice delegato per la procedura il dott. Francesco RIO;

nomina



liquidatore il dott. Claudio Leocata;

ordina

al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni nonché dell'elenco dei creditori, ove già non presente agli atti;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ovvero le somme depositate nel proprio c.c. e la quota disponibile del reddito mensile da lavoro dipendente percepito, anche tramite apertura di conto corrente dedicato intestato alla procedura sul quale far confluire la somma

dispone

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI;

onera, inoltre, la parte istante della comunicazione del presente decreto alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pende la procedura esecutiva mobiliare 638/23 cui è riunita la procedura mobiliare 1388/24, in atto avviata nei confronti del ricorrente, in considerazione di quanto disposto dall'art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270 comma 5 CCI.

Si comunichi.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 12.01.2026

Il Giudice estensore

Francesco RIO

Il Presidente

Massimo Pulvirenti

